

Cantiere

PERIODICO SEMESTRALE A CURA DEL **COMITATO PARITETICO TERRITORIALE** PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO

Editore, Direzione e Amministrazione:
via Del Lavoro 21, 22100 Como
www.cptcomo.org

Direttore responsabile:
Romano De Palo

Progetto grafico e impaginazione:
www.matteopaoloni.com
Stampa:
Grafica MA.LI.MA snc Como

Autorizzazione Tribunale di Como
n. 22/86 del 6-10-1986
Poste Italiane S.p.A.
Sped. in abb. post. 70% Como

Gli articoli contenuti in questa rivista sono stati redatti in collaborazione con il personale Tecnico ed Amministrativo del C.P.T.

LA BACHECA

Attività del C.P.T.
Progetto "Sicurezza nei Cantieri Lombardi" nell'ambito del programma "Edilizia Sicura" anno 2016
2-3|



Iniziative del Comitato



gratuito a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di delucidazioni, quesiti relativi alla prevenzione infortuni.



L'ANGOLO TECNICO

Formazione
RSPP e ASPP
4-6|

NEWS
Interpelli
8|

INFO
Calendario corsi
ESPE Como
Febbraio/Marzo
9|



ISTRUZIONI
PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO
SU WWW.CPTCOMO.ORG



CPT RISPONDE
L'angolo della Posta
10|



L'adesivo utile

Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta il numero unico delle emergenze e il Numero Verde del Comitato Paritetico Territoriale.

Tel. 031.3370170
www.cptcomo.org info@cptcomo.org

INFO
Informazioni
sugli R.L.S.T.
11|

LA BACHECA

Attività del C.P.T.

■ CANTIERI VISITATI

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

1ª visita	2ª visita	3ª visita	4ª visita	5ª visita	6ª visita
760*	412	140	48	15	7

* Nel conteggio delle 1ª visite sono inserite anche le pratiche riaperte. Il numero reale delle 1ª visite è N. 629.

Totale visite tecniche: N. 1.382
Cantieri visitati: N. 629
Imprese assistite: N. 562

■ COLLABORAZIONI

Prosegue la collaborazione:

- con l'E.S.P.E. di Como per l'effettuazione dei "Corsi di formazione di base ai lavoratori" e la presentazione dell'Ente ai "Corsi per R.L.S."
- con gli Enti A.S.L. ed I.N.A.I.L. di Como per la **programmazione di riunioni illustrative su tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro**

■ PARTECIPAZIONI

Prosegue la partecipazione del C.P.T.:

- alle riunioni della Commissione Provinciale ex art. 7 del D.Lgs 81/08 promosse dall'ATS Insubria di Como
- alle riunioni del Coordinamento Regionale dei C.P.T. Lombardi per **affrontare e sviluppare tematiche ed iniziative da concordare unitamente agli altri C.P.T.**

■ CONFERENZE, CONVEGNI E RIUNIONI CON PRESENZA DEL C.P.T.

07 luglio 2016

Seminario sul tema:

"LE ATTIVITA' DI CANTIERE: RUOLI, RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE"

Organizzato dal C.N.A. Como
 Lecco
 Sede C.N.A. Como

Tematiche trattate dal C.P.T. (unitamente alla D.T.L.):

«LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO NELLA PROVINCIA DI COMO»

18 ottobre 2016

Convegno:

«QUADERNI PER IMMAGINI»

La prevenzione nei cantieri attraverso strumenti innovativi

Promosso da I.N.A.I.L. Regione Lombardia con la collaborazione del C.P.T. di Milano
 Sede C.P.T. Milano

19 ottobre 2016

Seminario sul tema:

"SICUREZZA, UN INVESTIMENTO PER LA VITA"

Organizzato dall'I.N.A.I.L. di Como in occasione della Settimana Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 Sede Camera di Commercio di Como
 Tematiche trattate dal C.P.T.:

«PRESENTAZIONE DELL'ENTE e PROGETTO SICUREZZA NEI CANTIERI LOMBARDI»

25 ottobre 2016

Seminario Nazionale per i **componenti le Commissioni Paritetiche Tecnicamente competenti per l'Asseverazione**
 Sede A.N.C.E. Roma

■ PROGETTO "SICUREZZA NEI CANTIERI LOMBARDI" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "EDILIZIA SICURA" - ANNO 2016

A seguito della firma del Protocollo d'Intesa tra I.N.A.I.L. Direzione Regionale, A.N.C.E. Lombardia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Lombardia, avvenuta il 2 novembre 2015, è stato **avviato nel 2016**, sul territorio regionale, un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del **Progetto "Edilizia sicura nei cantieri lombardi"**, inerente i campi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro promuovendo, in particolare, **azioni mirate nei cantieri**.

Il **Progetto**, che ha visto la partecipazione di tutti i C.P.T. Regionali, ha avuto come obiettivo il **monitoraggio di 300 cantieri in Lombardia** e la compilazione di check-list dettagliate che, inserite in un unico database, daranno la possibilità di monitorare nel tempo l'efficacia dell'intervento.

I Comitati Paritetici Territoriali/Enti Unificati Scuole Edili e I.N.A.I.L. Regionale sono stati compartecipi delle spese sostenute per l'esecuzione del Progetto.

Il Progetto ha offerto alle Imprese un percorso virtuoso comprendente assistenza tecnica (sopralluogo di cantiere con almeno due visite), monitoraggio comportamentale ed eventuale formazione "on the job" con la registrazione dei partecipanti e delle tematiche trattate.

L'attività di assistenza tecnica ha permesso di avere una consulenza globale per il mantenimento della sicurezza in cantiere: le visite dei Tecnici C.P.T. hanno permesso, infatti, di individuare situazioni di possibile rischio, fornito suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ad aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere. Il numero di cantieri assegnati ai singoli C.P.T. è stato calcolato sulla base dei sopralluoghi svolti nel triennio precedente. Il Progetto si articolava su una vasta tipologia di cantieri diversi per categoria e dimensioni e come unico limite il rispetto di una percentuale pari al 30% dei cantieri assegnati riguardanti grandi opere o cantieri che prevedevano lavori particolari.



Al C.P.T. di Como sono stati assegnati 26 unità di cantiere corrispondenti a un totale di 52 sopralluoghi. La selezione dei cantieri è stata effettuata dai singoli C.P.T. che hanno contattato le Imprese per la programmazione delle visite e successivamente comunicato all'I.N.A.I.L. locale il nominativo delle Imprese aderenti, l'indirizzo dei cantieri e la tipologia dei lavori. Questo ha permesso al personale dell'I.N.A.I.L. di partecipare direttamente al sopralluogo per il quale è intervenuto **esclusivamente in veste istituzionale e non ispettiva in quanto partner del Progetto**. La programmazione delle visite è stata concordata per ogni singolo caso direttamente con le Imprese ed è stata adeguata alle esigenze delle

stesse. Questo ha permesso di non interferire in lavorazioni particolari e già programmate dalle Imprese stesse. Per ogni visita da eseguire era richiesta sempre la presenza di un referente dell'Impresa titolare e/o preposto. I cantieri selezionati hanno riguardato le seguenti tipologie: **ristrutturazioni, ampliamenti, riqualificazioni energetiche, edilizia residenziale, industriale, ricettiva e alberghiera e lavori ferroviari** hanno spaziato su tutto il territorio provinciale da: **Como Città, bassa Comasca, Olgiatese, Marianese, Canturino, Erbeso e Lago**. Si sottolinea la fattiva disponibilità e collaborazione da parte delle Imprese nella fase di accesso.

Un ringraziamento alle Imprese aderenti - di cui riportiamo un elenco - per la buona riuscita del Progetto:

1. **Brescia Service s.r.l.s.**
Brescia
2. **Consonnistrade 2001 s.r.l.**
Inverigo
3. **Costruzioni Bianchi Imburgia s.a.s.**
Como
4. **Costruzioni Edili Gerosa di Alessandro e Dante Gerosa**
Rogeno
5. **De Marchi Danilo Costruzioni s.r.l.**
Cadorago
6. **Dino Marzorati s.r.l.**
Cantù
7. **Edil B.B. s.r.l.**
Adro
8. **Ediltre s.r.l.**
Milano
9. **F.G. Costruzioni s.r.l.**
Faloppio
10. **Flli Massai s.r.l.**
Grosseto
11. **IM.A.F. s.r.l.**
Napoli
12. **Lario Pali s.r.l.**
Lezzeno
13. **Mazzucchi Costruzioni s.r.l. -**
Cavallasca
14. **Montini & C. s.n.c.**
Tradate
15. **Nessi & Majocchi Costruzioni S.p.A.**
Como
16. **Nord Edil s.n.c. di Zaffaroni Lorenzo & Claudio**
Turate
17. **Rigamonti Francesco S.p.A.**
Erba
18. **Strabag S.p.A.**
Bologna
19. **T. & T. di Triaca Flavio & C. s.n.c.**
Gera Lario
20. **Termoisover-Ind. s.r.l.**
Mariano Comense

Il Progetto "Edilizia Sicura nei Cantieri Lombardi", ha una durata triennale, pertanto sarà ripetuto anche per l'anno 2017 e 2018. Modalità e cantieri assegnati sono ancora da definirsi.

Le Imprese interessate ad aderire possono inviare il proprio nominativo, con i riferimenti del cantiere, alla Segreteria del C.P.T. all'indirizzo mail: info@cptcomo.org

L'ANGOLO TECNICO

Formazione RSPP e ASPP

Nuovo Accordo
Stato-Regioni
7 luglio 2016

In data 4 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, **sulla durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione e ASPP**, (pubblicato sulla G.U. del 19 agosto 2016).

Tra i **principali contenuti**, si evidenzia:

- una **nuova articolazione** - nei contenuti e nella durata - **dei corsi formativi**, che pur rimangono distinti in tre moduli (**moduli A e B** per le funzioni di RSPP e ASPP, e **modulo C** per le sole funzioni di RSPP);
- la specificazione di **ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero alla frequenza ai corsi** di formazione;
- le **disposizioni modificative/integrative di altri provvedimenti o Accordi** in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste disposizioni, si segnala in particolare la modifica del punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012 in materia di **formazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro**, relativamente alla decorrenza della validità della formazione pregressa nel caso in cui questa sia di durata non inferiore a quella prevista nell'Accordo stesso (ad esempio, i corsi 16 Ore Mics sulle attrezzature di lavoro);
- la presenza, in Allegato III, di **tabelle** che riassumono i casi in cui la partecipazione a un determinato corso in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta **credito formativo** (parziale o totale) ai fini della frequenza ad altro corso.

Di seguito si riporta un approfondimento dei principali contenuti dell'Accordo.



1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE

L'Accordo, al punto 1, individua **ulteriori Titoli di Studio** validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del T.U. della sicurezza e ne presenta, in **Allegato I, un elenco completo**, di 43 classi tra laurea magistrale, laurea specialistica e laurea.

L'Accordo specifica che sono altresì validi, **ai fini dell'esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria e architettura**, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un **certificato universitario** attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo, o **l'attestato di partecipazione** ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Tra i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento sono riportati alla lettera l) le **Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli **Organismi Paritetici** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del T.U. della sicurezza, limitatamente allo specifico settore di riferimento.

Un'apposita nota puntualizza che tali soggetti possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni sulla base dell'Intesa del 20 marzo 2008.

Un passaggio importante attiene il requisito principale che gli Organismi Paritetici debbono soddisfare, individuato nella rappresentatività, in termini di comparazione sul piano nazionale, delle Associazioni costituenti, determinata tramite la valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei c.c.n.l. (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Si evidenzia, infine, che tali criteri devono essere soddisfatti, in qualità di soggetti formatori, anche dalle Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori.

3. REQUISITI DEI DOCENTI

L'Accordo specifica che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei **requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013** sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Sono riportate le indicazioni cui deve attenersi il soggetto formatore.

5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'allegato IV contiene le indicazioni metodologiche per la **progettazione e realizzazione del corso** per ASPP e RSPP, in particolare con riferimento al modulo B, e del corso di aggiornamento.

In allegato II sono riportati i requisiti della formazione in **modalità e-learning**: requisiti e specifiche di carattere organizzativo, di carattere tecnico, profili di competenze per la gestione didattica e tecnica, documentazione).

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

È stata mantenuta la suddivisione del corso in **3 moduli: A, B e C**.

Il **modulo A**, propedeutico agli altri moduli, ha una durata complessiva di **28 ore** (invariata rispetto al previgente Accordo). È prevista una verifica finale di apprendimento, il cui superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi. **Solo per il modulo A, è consentito l'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri di cui all'Allegato II.**

Il **modulo B** è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di **48 ore**. Il settore Cave-Costruzioni prevede un ulteriore modulo **B di specializzazione** (modulo B-SP2) della durata di **16 ore**, a cui si accede a seguito del corso B comune. Complessivamente, per il settore delle costruzioni, la durata del modulo B è aumentata di 4 ore rispetto al precedente Accordo del 2006.

Il **modulo C** è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata è di **24 ore** (invariata rispetto al previgente Accordo).

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per ciascun modulo devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico professionali.

Per ciascun modulo l'Accordo stabilisce **i requisiti dei test**.

8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B

L'Accordo stabilisce la validità dei percorsi formativi effettuati ai sensi dell'Accordo del 26 gennaio 2006 da RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e che continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso.

Nel testo dell'Accordo è riportata una **tabella di corrispondenza** ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ore integrative in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'aggiornamen-

to degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'Accordo del 2006.

9. AGGIORNAMENTO

L'Accordo ha stabilito per RSPP e ASPP le seguenti **ore minime complessive**, che dovrebbero preferibilmente essere distribuite nell'arco temporale del quinquennio:

- **ASPP: 20 ore nel quinquennio;**
- **RSPP: 40 ore nel quinquennio.**

L'aggiornamento può essere svolto:

- in **modalità e-learning** con i criteri di cui all'allegato II, per il monte ore complessivo;
- mediante **partecipazione a convegni e seminari** di contenuti coerenti con quanto indicato nell'Accordo, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento.

Anche per i convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti. Inoltre, per tutti i corsi di aggiornamento, compresi quelli in e-learning, i convegni e i seminari, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell'Accordo.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, ad esempio, dei dirigenti e preposti, ecc. non è da ritenersi valida. Fatto salvo quanto previsto nella tabella (riportata nell'Accordo) la partecipazione a corsi di specializzazione del modulo B non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

È invece **valida**, sempre ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, **la formazione ai sensi del D.M. 6 marzo 2013**, sulla qualificazione dei formatori, **nonché** quella ai sensi dell'allegato XIV del T.U.della sicurezza, **per Coordinatori per la Sicurezza**.

9.1 Modifiche all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08

L'Accordo modifica l'allegato sopra menzionato, specificando che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, purché sia tenuto un registro presenze, ma **senza vincoli sul numero massimo di partecipanti** (finora il T.U.della sicurezza imponeva il vincolo di 100 partecipanti).

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP ha **decorrenza quin-**

quennale a partire dalla conclusione del modulo B comune.

Per i soggetti **esonerati**, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del T.U.della sicurezza e punto 1) dell'allegato A dell'Accordo in parola, l'aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del T.U.della sicurezza (15 maggio 2008);
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo, ma non consente al soggetto di esercitare la funzione fino al superamento del corso.

Ciò vale per tutti i soggetti per i quali la formazione costituisce un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (vale ad esempio per i Coordinatori, per gli addetti al primo soccorso, per gli operatori di attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012, ecc.).

L'Accordo specifica, inoltre, che gli RSPP e ASPP dovranno poter dimostrare la partecipazione ai corsi di aggiornamento nel quinquennio antecedente, per un numero di ore non inferiore al minimo previsto.

Dal 4 settembre 2016, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11. ATTESTAZIONI

Sono specificati gli **elementi comuni minimi delle attestazioni**.

Il soggetto formatore deve conservare **per almeno 10 anni** il "fascicolo del corso" contenente i dati anagrafici del partecipante ed il registro del corso.

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Accordo stabilisce in tale paragrafo alcune disposizioni che integrano o correggono altri Accordi o altre norme in materia di formazione sulla sicurezza.

Di seguito si riporta **una sintesi delle disposizioni più rilevanti**.

12.1 - Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccetto quelli per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso

dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013. Il Datore di Lavoro RSPP può svolgere **esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori** la formazione di cui all'Accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.M. 6 marzo 2013.

12.2 - Condizioni particolari per la formazione del Datore di Lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Un Datore di Lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori a rischio medio/alto di cui alla tabella II dell'Accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 34 del T.U. della sicurezza, può partecipare al modulo di formazione per Datore di Lavoro che svolge i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il Datore di Lavoro è tenuto a integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un Datore di Lavoro la cui attività rientri nei settori a basso rischio deve integrare la propria formazione per il rischio medio o alto, qualora abbia lavoratori che svolgano attività appartenenti a un livello di rischio medio o alto.

12.5 - Formazione dei lavoratori somministrati

La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, viene effettuata **a carico del somministratore** che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività. **Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.**

12.7 - E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Al comma 12.7 viene indicata una importante novità per le aziende classificate a rischio basso. E' consentita la formazione in e-learning sia per il corso di formazione generale sia per il corso di formazione specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

E' consentito il ricorso alla **modalità e-learning** per la formazione specifica

di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, anche per i lavoratori che, **a prescindere dal settore di appartenenza**, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

12.8 - Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Viene fissato il **numero massimo di 35 partecipanti** per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti.

L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi 21 dicembre 2011, e quello per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, può essere ottemperato **mediante partecipazione a convegni o seminari fino al 50% del totale di ore** previste.

L'allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

12.10 - Modifiche all'Accordo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori

In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008, ove esistenti, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il Datore di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'Organismo Paritetico, occorre tener conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli Organismi Paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'Organismo Paritetico entro quindici giorni dal suo invio il Datore di Lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realiz-

zazione delle attività di formazione.

12.11 - Modifiche all'Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del T.U. della sicurezza

Come anticipato all'inizio della presente nota, viene sostituito il punto 9.2 dell'Accordo 22 febbraio 2012, con specifico riguardo alla data di decorrenza della validità della **formazione pregressa qualora essa sia di durata complessiva non inferiore a quella prevista negli allegati** (ad esempio, trattasi del caso dei corsi 16 Ore Mics attrezzature).

A seguito della modifica introdotta, la validità di cinque anni **decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo** (12 marzo 2013) e non più, come precedentemente stabilito, dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.

La modifica è in linea con quanto riportato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 21/2013, al punto 5.

13. ENTRATA IN VIGORE

Detto Accordo è entrato in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, **in data 4 settembre 2016.**

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e **comunque non oltre 12 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (4 settembre 2016), possono essere avviati corsi di formazione per RSPP e ASPP rispettosi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al punto 14 dell'Accordo a partire dal 4 settembre saranno abrogati i seguenti Accordi: Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome; Accordo sancito l'8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome relativo all'emanazione delle linee guida interpretative dell'Accordo di cui sopra.

Il testo completo del nuovo Accordo - compreso gli allegati - è consultabile e scaricabile dal nostro sito www.cptcomo.org nella Sezione NEWS 2016 mese di luglio 2016.

Quiz

Concorso fotografico

ISTRUZIONI
PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO
SU: WWW.CPTCOMO.ORG

COME POTETE NOTARE ABBIAMO RIPETUTO LO STESSO CONCORSO FOTOGRAFICO DEL NUMERO DI LUGLIO 2016 (01.16) IN QUANTO ABBIAMO RISCOVRATO POCHE RISPOSTE (QUESTO ERA IL PRIMO NUMERO DELLA RIVISTA ON-LINE). INOLTRE LA FOTO N. 9 ERA STATA STAMPATA TAGLIANDO LA PARTE SUPERIORE DELLA FOTO NON EVIDENZIANDO LA PRESENZA DELLA MANTOVANA SULLA TESTATA DEL PONTEGGIO SOPRA IL CORRIDOIO DI PASSAGGIO.

NELLE FOTOGRAFIE RAPPRESENTATE VI SONO 6 SITUAZIONI A RISCHIO O IRREGOLARI E 3 REGOLARI.



NEWS

Interpelli

INTERPELLO N. 12/2016 DEL 25 OTTOBRE 2016

Applicazione dell'articolo 109 (recinzione di cantiere) del D.Lgs. n. 81/08 nel caso di cantieri stradali

Il Quesito

La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all'applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare se la **segnaletica e delimitazione di cantiere**, prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, **possa essere intesa anche come recinzione di cantiere** ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008.

La Regione sottolinea che nel **caso di cantiere stradale**, spesso la recinzione di cantiere oltre ad avere la funzione di cui all'art. 109 cioè di **impedimento all'accesso** di estranei, ha anche la funzione di **misura di sicurezza per i lavoratori** che operano all'interno del cantiere.

Secondo il Ministero del Lavoro

La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente previste e **differiscono dalla "recinzione"** di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cantiere abbia le caratteristiche di **"impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni"**, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini dell'art. 109 del D.Lgs. n. 81/2008.

INTERPELLO N. 14/2016 DEL 25 OTTOBRE 2016

Visite mediche e oneri trasporto del lavoratore

Il Quesito

L'Unione Sindacale di Base (USB) ha richiesto il parere della Commissione Interpelli su due specifiche domande.

La prima riguarda il soggetto su cui devono ricadere **gli oneri economici inerenti il trasporto** dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall'art. 41, comma 4 del Testo Unico di Sicurezza complementari alle visite mediche periodiche fino al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa.

La seconda domanda implica il **tempo** con cui il lavoratore si sposta dalla casa di cura indicata dal medico competente al luogo di lavoro: va considerato **orario di lavoro**. Al riguardo va premesso che l'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente di *"inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria..."*

Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il Datore di Lavoro vigili *"affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità"*.

L'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che *"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente..."*

Infine l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori"*.

Secondo la Commissione Interpelli

I costi relativi agli accertamenti sanitari **non possono comportare oneri economici** per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, **deve essere considerato orario di lavoro**. Si fa poi riferimento all'Interpello n.18/2014 nel quale si ribadiva che in base all'art. 18 del Testo Unico della Sicurezza le visite mediche **non possono per nessun motivo essere omesse o trascurate** dal soggetto obbligato (il lavoratore non può esimersi).

INTERPELLO N. 18/2016

Formazione a distanza per R.S.PP./A.S.PP.

Il Quesito

Il **Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori** (CNAPPC) ha chiesto al Ministero se è possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche alla luce delle **modifiche riportate all'art. 98 comma 3, del D.Lgs 81/2008** che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei **coordinatori per la sicurezza**.

Nell'Interpello viene richiamato **l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008** che indica i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e richiama quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006.

Secondo la Commissione Interpelli

Il Ministero ricorda innanzitutto che **l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006** è stato abrogato dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 4 settembre 2016.

Nell'Accordo 2016 per la formazione di RSPP/ASPP viene consentito l'utilizzo **della modalità e-learning solo per il Modulo A** (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell'Allegato II.

Detti Interpelli possono essere consultati sul nostro sito www.cptcomo.org nella Sezione INTERPELLI in home page.

CALENDARIO CORSI

ESPE COMO

FEBBRAIO/ MARZO 2017

DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNE ATTIVITÀ DI ESPE
ALLE QUALI È POSSIBILE ISCRIVERSI TRAMITE IL SITO:
WWW.ESPECOMO.IT

03 FEBBRAIO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi - aggiornamento (ALTO LAGO)

orario: 08:00 - 12:00

03 FEBBRAIO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi - aggiornamento (ALTO LAGO)

orario: 14:00 - 18:00

06 FEBBRAIO 2017

Posare sistemi costruttivi avanzati: cartongesso

Date del corso: **dal 6 al 10 febbraio**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

9 FEBBRAIO 2017

Formazione lavoratori ex art. 37

Date del corso: **9 -13 febbraio**

orari: 8:00 -12:00 e 13:00 -17:00

13 FEBBRAIO 2017

Addetti conduzione gru a torre

Date del corso: **13 -14 febbraio**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

16 FEBBRAIO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi -aggiornamento

orario: 8:00 -12:00 **PRIMO CORSO**

orario: 12:30 -16:30 **SECONDO CORSO**

16 FEBBRAIO 2017

Addetti, conduzione escavatori, pale caricatori frontali, terne

Date del corso: **16 - 17 febbraio**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 - 16:30

21 FEBBRAIO 2017

Addetto primo soccorso aziende gruppo A

Date del corso: **21 - 28 febbraio**

orari: 8:00-12:00 e 12:30 -16:30

21 FEBBRAIO 2017

Dirigente

Date del corso: **21 febbraio e 2 - 7 - 9 marzo**

orari: 13:00-17:00

22 FEBBRAIO 2017

Corso RLS

Date del corso: **22 - 28 febbraio e 7 -13 marzo**

orari: 8:00-12:00 e 12:30 -16:30

23 FEBBRAIO 2017

Formazione lavoratori ex art. 37

Date del corso: **23 - 24 febbraio**

orari: 8:00-12:00 e 13:00 -17:00

27 FEBBRAIO 2017

Carpenteria

Date del corso: **dal 27 febbraio al 2 marzo**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

01 MARZO 2017

Formazione lavoratori ex art. 37 – aggiornamento

orari:8:00 -12:00 e 12:30 -14:30

02 MARZO 2017

Preposti- aggiornamento

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -14:30

09 MARZO 2017

Formazione lavoratori ex art. 37

Date del corso: **09 -10 marzo**

orari: 8:00 -12:00 e 13:00 -17:00

10 MARZO 2017

Addetto trabattello

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

10 MARZO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi - aggiornamento (ALTO LAGO)

orario:14:00 -18:00

14 MARZO 2017

Addetti posa segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

Preposti posa segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare

Date del corso:

15 marzo orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

16 marzo orario: 8:00 - 12:00

16 MARZO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi - aggiornamento

orario: 8:00 -12:00 **PRIMO CORSO**

orario: 12:30 -16:30 **SECONDO CORSO**

20 MARZO 2017

Addetti, conduzione escavatori, pale caricatori frontali, terne

Date del corso: **20 - 21 marzo**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

21 MARZO 2017

Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi

Date del corso: **21 - 22 - 29 - 30 marzo**

orari 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

23 MARZO 2017

Formazione lavoratori ex art. 37

Date del corso: **23 - 24 marzo**

orari: 8:00 -12:00 e 13:00 -17:00

27 MARZO 2017

Posa cappotto secondo protocollo CORTEXA

Date del corso: **27 - 28 - 29 marzo**

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

04 APRILE 2017

Utilizzo DPI 3° categoria

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

05 APRILE 2017

Addetto antincendio aziende rischio medio

orari: 8:00 -12:00 e 12:30 -16:30

CPT RISPONDE

L'angolo della posta



Si ricorda che, l'angolo della posta risponderà, unicamente, a quesiti inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, questo con il duplice scopo di attenere la nostra pubblicazione ai temi della sicurezza antinfortunistica e non togliere, di conseguenza, spazio per maggiori approfondimenti in tale materia

C.P.T. Como
Via Del Lavoro 21
22100 Como

VUOI FORMULARE UNA DOMANDA?

COMPILA LA CARTOLINA ON-LINE NELL'APPOSITO SPAZIO

D) Il Signor Biagio Conti chiede per quanto tempo l'Impresa debba conservare i documenti relativi alla sicurezza una volta avvenuta la chiusura del cantiere per termine lavori.

R) Va detto innanzitutto che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non specifica una tempistica. Va però considerato che qualora si manifestasse una malattia professionale, o un infortunio da parte di un qualsiasi lavoratore dopo la fine effettiva delle lavorazioni del cantiere, può risultare molto utile avere la documentazione ancora a disposizione. Questa ovviamente non dovrà presentare "falle" o irregolarità e potrà servire per dimostrare l'estraneità dell'operato dell'Impresa in quel cantiere in relazione alle cause che hanno provocato la malattia. Quindi dopo la conclusione dei lavori e la chiusura del cantiere è buona prassi conservare la documentazione per lungo tempo. Come riferimento temporale ci si può comportare in maniera analoga alla conservazione dei documenti fiscali per quanto riguarda un infortunio, mentre l'art. 25, comma e), del D.Lgs. 81/08 in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla conservazione della cartella sanitaria del lavoratore da parte del Datore di Lavoro la stessa deve essere conservata per almeno 10 anni (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

D) Il Signor Antonio Gangi chiede se può prendere parte ai lavori di casa propria dal momento che è anche un artigiano edile oltre ad essere il proprietario dell'immobile.

R) Se il proprietario dell'abitazione presso la quale si stanno eseguendo lavorazioni di tipo edile o impiantistico è in possesso di tutta la documentazione necessaria e regolare potrà prendere parte ai lavori all'interno del cantiere.

Se sono lavori edili non potrà collaborare con altre Imprese in quanto lavoratore autonomo e quindi tenuto a svolgere la propria attività in effettiva autonomia. E' anche chiaro che se il lavoratore dovrà svolgere particolari mansioni che comportano una formazione obbligatoria e specifica dovrà essere in possesso di tali attestazioni. Inoltre è necessario che sia specificata la sua mansione all'interno del cantiere. Comunque per le questioni inerenti la sicurezza dovrà fare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione e Esecuzione.

D) Il Signor Aldo Franchi chiede se anche i collaboratori famigliari debbano frequentare i corsi base della sicurezza.

R) Bisogna vedere in che ambito si collocano i collaboratori dell'Impresa, ossia se ricadono nell'effettività dell'Impresa familiare, così come definite nell'articolo 230-bis del Codice Civile oppure no. Nel primo caso devono rispettare quanto riportato nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi non avendo un rapporto di lavoro subordinato non sono obbligati a svolgere il corso base della sicurezza. Tuttavia hanno la facoltà di poterlo fare così come per la visita medica e su questo sono assimilabili ai lavoratori autonomi, come tali sono tenuti a svolgere corsi specifici come quelli della gru, ponteggio, ecc.

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'Impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi, i componenti dell'Impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali...]

Se invece l'Impresa familiare non è definibile come tale (articolo 230-bis del Codice Civile) allora i lavoratori sono equiparati a dipendenti dell'Impresa stessa e pertanto soggetti agli obblighi della formazione.

D) Il Signor Carazzi Gerardo, chiede quali corsi debba frequentare per poter svolgere l'incarico di preposto/capocantiere affidatogli dal suo Datore di Lavoro e se necessita di un incarico scritto.

R) Deve ricevere una formazione specifica e aggiuntiva di 8 ore oltre a quella di base, complessivamente di 24 ore. Il Datore di Lavoro deve formalizzare l'incarico per iscritto con accettazione del soggetto con data certa. I compiti previsti per il preposto sono elencati all'articolo 19 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Informazioni sugli R.L.S.T.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale della Provincia di Como

Via del Lavoro 21 • 22100 COMO Tel. 031 5877016 • Fax 031 5003271 • E-mail: info@rlstcomo.it
www.rlstcomo.it

Relazione RLST di Como
dal 1/7/2016 al 31/12/2016

Nel periodo sopra indicato
a protocollo **N. 528**

Visite di cantiere N. 220

Prese visione POS

e consultazioni preventive N. 289

Nuove adesioni al servizio N. 19

Presentazione e compiti
degli RLST presso i corsi ESPE N. 73
primi ingressi

Gli R.L.S.T. sono i Sigg.

Carlo Lorini

Luca Fonsdituri

Angelo Rusconi

Presenze in sede:

Dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 12:00



ATTIVITA' RLST COMO 2016

Nel 2016 gli RLST hanno protocollato **1160** documenti (contro i 1143 del 2015), + 17 (+1,5%), di fatto mantenendo lo stesso livello di attività; tra i protocolli, quelli relativi a prese visione POS e consultazioni preventive sono stati **608** (vs 678), - 70 (-10,3%), un calo significativo rispetto all'anno precedente; di questi **122** su 608, pari al 20,1%, non erano riferiti al nostro territorio (e sono stati passati ai colleghi dei territori di riferimento).

Nonostante il calo complessivo di POS e consultazioni preventive (-10,3%) e un numero consistente di POS e c.p. non riferiti al nostro territorio (20,1%), le visite complessive sono cresciute (**461** contro le 432 del 2015, +**6,3%**); per visite si intendono: di cantiere la stragrande maggioranza, oppure in azienda per presa visione documenti di valutazione dei rischi o per riunioni annuali); un risultato ottenuto anche grazie all'attività di promozione del servizio RLST, riscontrabile chiaramente nella crescita netta di adesioni (**62** contro 23 nel 2015, + 39, cioè +169,6%).

Nel 2016 le attività dei grossi cantieri si sono interrotte: alla Strabag Pedemontana, finito il tratto fino a

Lentate sul Seveso l'attività si è risolta nei servizi a supporto; il cantiere relativo alla galleria di Pusiano si è concluso con l'inaugurazione nel mese di giugno.

L'attività edile nella nostra provincia si è così concentrata sulle piccole e medie ristrutturazioni, spinte dalla possibilità di recupero fiscale del 55% dei costi. In alcuni casi, sollecitate da finanziamenti stranieri (russi), sono da rilevare anche nuove costruzioni e grandi ristrutturazioni, in primis nella zona del Lago, sia sulla sponda occidentale che su quella orientale (Bellagio).

Nel resto della provincia non si riscontrano particolari cambiamenti, spesso svolgendosi l'attività su piccoli interventi di ristrutturazione in ambito privato.

L'attività degli R.L.S.T. si è dunque concentrata su questa tipologia di cantieri, ove operano imprese con un numero esiguo di lavoratori.

Rimane costante la nostra azione relativa alla formazione, incentivando le imprese a iscrivere i lavoratori ai corsi presso l'E.S.P.E. di Como e la proficua collaborazione con il C.P.T. di Como, convinti che operando congiuntamente su più fronti, si possano raggiungere risultati migliori in merito alla sicurezza sul lavoro nei cantieri.

PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T. LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Carta intestata
dell'Impresa

MODULO DI COMUNICAZIONE APERTURA CANTIERE

da inviare via mail/fax

Spettabile R.L.S.T.
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza di Ambito Territoriale
Via del Lavoro n. 21 - 22100 COMO
Tel. 031 5877016 - Fax 031 5003271

OGGETTO: Consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per cantiere di:

Via..... Comune.....

Coordinatore..... Tel.....

La scrivente Impresa..... visto il D.Lgs. n. 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in ordine a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 lettera n.

CONSULTA PREVENTIVAMENTE

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e al Piano Operativo di Sicurezza, nonché su eventuali proposte di modifica ed integrazioni avanzate dal sottoscritto al Coordinatore per l'esecuzione dell'opera, in assolvimento a quanto previsto dal citato Decreto.

Si precisa che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno

Distinti saluti.

Firma

FAC-SIMILE

RIQUALIFICARE per MIGLIORARE, RISPARMIARE, OTTIMIZZARE

Alla fine del 2011, in Lombardia, secondo i dati Istat, si potevano contare oltre 4,6 milioni di abitazioni, costruite per la maggior parte prima dell'introduzione delle normative sull'efficienza energetica. Cioè, se sono proprietario di un immobile costruito molto tempo fa, è probabile che la mia casa "consumi" molto. Che cosa significa? Che in termini efficienza energetica il rendimento non è ottimale, e le spese lievitano. Ovviamente, la valutazione non può essere lasciata al nostro buon senso, ma va fatta da un esperto, che probabilmente ci consiglierà di riqualificare la nostra vecchia casa.

Ma cosa significa "riqualificare" un immobile dal punto di vista energetico? Essenzialmente, migliorarne il comfort, contenere i consumi, ridurre le emissioni inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente, utilizzare in modo razionale le risorse mediante fonti di energia rinnovabile, e ottimizzare la gestione dei servizi energetici.

In pratica, la prima cosa da fare è una diagnosi energetica, cioè andare da un esperto del settore che, dopo un esame serio e completo, mi sappia dire qual è il bilancio energetico dell'edificio e quali sono gli interventi di qualificazione tecnologica necessari, e in relazione a questi:

- quali sono le opportunità tecniche ed economiche di ciascun intervento
- quanto potranno migliorare le condizioni di comfort e sicurezza
- di quanto potranno essere ridotte le spese di gestione.

Un'azienda specializzata propone, oltre alla diagnosi, un progetto che comprende anche opportune garanzie sull'ottenimento dei risultati promessi.

Chiaramente alla fine sta a ciascuno di noi decidere il livello dell'intervento, in quanto entrano in gioco aspetti economici e finanziari con i quali bisogna fare i conti, soprattutto in questo momento.

Un grande aiuto lo danno gli incentivi statali: oggi il 65% dei costi sostenuti viene rimborsato dallo Stato in 10 anni sotto forma di credito fiscale.

Un altro aiuto, rilevante e spesso decisivo, lo possono fornire gli istituti di credito con l'offerta di finanziamenti particolarmente strutturati e a basso costo.

La BCC di Cantù si è da tempo impegnata in questo campo: se già proponeva mutui che premiavano, con condizioni migliori, chi si impegnava a costruire in classe energetica elevata oppure a realizzare progetti che prevedessero l'utilizzo di fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), da qualche tempo mette a disposizione anche mutui per finanziare le spese di riqualificazione energetica degli immobili esistenti, a condizioni molto favorevoli, sia per quanto riguarda il tasso di interesse che la durata.

Saputo tutto questo, la scelta ideale è andare in una delle filiali della BCC di Cantù con tutta la documentazione tecnica, e farsi fare un'offerta di finanziamento chiara e personalizzata.



ristrutturare

Mutui a condizioni agevolate per

e riqualificare

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



Per un futuro più pulito.

Sede: Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 - Tel. 031.719.111
Fax 031.7377.800 - info@cracantu.it

www.cracantu.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consultare i "fogli informativi" e/o il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" disponibili nella sezione "Trasparenza" del sito www.cracantu.it e presso tutti gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca.